

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE SOCIETARIA

- *scissioni-fusioni*
- *ristrutturazioni aziendali*
- *merger & acquisition*
- *gestione patrimoni- trust*
- *fondi patrimoniali*
- *pianificazione aziendale*

AREA LEGALE GIUSLAVORATIVA

- *consulenza previdenziale*
- *relazioni sindacali*
- *servizio amministrazione paghe*
- *gestione risorse umane*
- *consulenza del lavoro*

CIRCOLARI PAYROLL

Circ. n° 1 del 03/01/2014

ASSUNZIONI 2015 – SGRAVI CONTRIBUTIVI

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

Assunzioni dal 1° gennaio 2015 -

Legge di Stabilità 2015: sgravi contributivi a confronto

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del GU n.300 del 29 - 12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, viene confermata la soppressione delle agevolazioni contributive previste a favore dei **disoccupati** e dei **cassaintegrati di lunga durata**.

Il comma 121 dell'articolo 1, infatti, prevede espressamente che “I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.”

Leggi anche

- [Sgravio triennale ex DDL Stabilità e sgravio disoccupati agevolazioni a confronto](#)

[Agevolazioni contributive ex articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990](#)

Si tratta delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi (articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990). Tale requisito doveva essere posseduto dai soggetti assunti mediante l'avvenuta disponibilità fornita dietro presentazione al centro per l'impiego e consentiva al datore di lavoro di usufruire dell'esonero totale o parziale dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

[Cosa cambia con la legge di Stabilità 2015?](#)

Se per effetto della soppressione prevista dalla legge di Stabilità è giusto parlare al passato di tale venticinquennale agevolazione, vanno tuttavia rilevate alcune criticità operative.

Nessun problema si pone per coloro che avranno proceduto a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza fino al 31 dicembre 2014, i quali potranno così continuare ad usufruire dell'agevolazione per tutta la durata residua.

Quindi anche il caso limite di un'assunzione con decorrenza 31 dicembre 2014 rientrare tra le ipotesi in cui l'incentivo verrà salvaguardato.

La norma sul punto è chiara: la soppressione opera con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1° gennaio 2015.

L'incentivo - va ricordato - ha avuto l'indubbio pregio di essere automatico nella possibilità di usufruirne e ritenuto sostanzialmente conforme alla disciplina comunitaria (cfr. Comunicazione della Commissione 98/C 384/07), ma ora lascia il passo allo **sgravio triennale** previsto ai commi da 118 a 120 del

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

medesimo articolo 1 che tuttavia presenta importanti differenze sia dal punto di vista economico che da quello dei requisiti previsti per poterne beneficiare.

Sgravio triennale e agevolazione ex articolo 8, comma 9, legge n. 407/1990: incentivi a confronto

Mettendo a confronto i due incentivi, si possono infatti formulare a tal fine alcune osservazioni.

Dal punto di vista economico, indubbiamente il previgente incentivo previsto dalla legge n. 407/1990 risultava in molti casi più vantaggioso, ma in altri casi invece risulterà più conveniente lo sgravio 2015.

Saranno certamente svantaggiate le **imprese artigiane** e quelle ubicate nel **Mezzogiorno ed altre aree svantaggiate** in quanto potevano usufruire dell'esonero totale sia dei contributi previdenziali ed assistenziali che assicurativi, dovuti dunque sia all'INPS che all'INAIL, e senza alcun limite.

Lo sgravio triennale invece prevede l'esonero dei soli contributi INPS e comunque entro il limite annuo di 8.060 euro.

Risultano invece avvantaggiate dal nuovo incentivo le imprese delle altre aree del paese nonché i **professionisti** e gli altri soggetti che rivestono qualifica d'impresa (associazioni, fondazioni, ecc.), i quali potevano fruire in precedenza dell'esonero parziale nella misura del 50% ed invece dal 2015 potranno nella gran parte dei casi ottenere un risparmio maggiore in quanto lo sgravio copre l'intera quota dovuta all'INPS.

Più facile sarà, invece, conseguire i requisiti da parte del soggetto da assumere secondo la nuova disciplina.

Infatti, mentre in precedenza era necessario che lo **status di disoccupato** fosse formalmente certificato dal centro per l'impiego per consentire l'accertamento di un'anzianità formale di disoccupazione di almeno 24 mesi, il nuovo sgravio invece è escluso per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Un requisito mobile, dunque, ma indubbiamente più facile da conseguire da parte del soggetto da assumere.

Inoltre, va evidenziato che il nuovo incentivo si applica anche alle **assunzioni a tempo determinato** di durata almeno triennale nel **settore agricolo**, a condizione che annualmente siano state prestate almeno 150 giornate di lavoro.

Quello che tuttavia preoccupa di più è il fatto che l'agevolazione prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 era stabile, il nuovo sgravio risulta limitato alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.

Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per chiarimenti, approfondimenti sul tema e per espletare tutte le verifiche e i calcoli di convenienza.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it